

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – ROMA – SEZIONE III BIS

MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO R.G. N. 10109/2019.

PER: **BELLINI Elena** (C.F.: BLLLNE65B47A949H), nata a Bolsena (VT) il 07.02.1965 e residente a Cellere (VT) in Via Piave n. 5 (01010), rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Naso (C.F.: NSADNC65M03H501Z), come da mandato in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del medesimo in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/B - 00187, che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (Fax: 06.42.00.56.58; PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org);

- Ricorrente-

CONTRO: Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), in persona del Ministro *pro – tempore* - Presidente della Sottocommissione d'esame n. 18 istituita presso la Regione Lazio per il concorso per la selezione dei Dirigenti scolastici negli istituti scolastici in persona del Presidente *pro-tempore*, domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 (00186);

- Resistente-

SI NOTIFICA AD UN CONTROINTERESSATO: Mauro Colafato, elettivamente domiciliato a Rende (CS) in Via Cosenza n. 29 (87036);

PER L'ANNULLAMENTO:

1. Del Decreto Dipartimentale MIUR n. 1205 del 01.08.2019 (**doc. 1**) con il quale veniva approvata la graduatoria generale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 nella parte di interesse della ricorrente, non dichiarata vincitrice o in ogni caso idonea a

- svolgere le funzioni di Dirigente Scolastico a seguito dell'utile superamento delle prove concorsuali;
2. Dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub 1) **(doc. 2)**, dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, nella parte in cui non è inserita la ricorrente;
 3. Della nota prot. n. 35372 del 01.08.2019 del MIUR **(doc. 3)** di assegnazione dei vincitori del concorso in oggetto ai ruoli regionali;
 4. Del Decreto Dipartimentale MIUR n. 1229 del 07.08.2019 **(doc. 4)** di rettifica alla graduatoria di cui al D.D. n. 1205 del 01.08.19 per errori materiali, nella parte di interesse della ricorrente, non dichiarata vincitrice;
 5. Dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub 4) **(doc. 5)**, dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, nella parte in cui non è inserita la ricorrente
 6. Della nota MIUR prot. n. 36619 del 08.08.2019 contenente la comunicazione dei posti autorizzati dal MEF ai fini delle assunzioni dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2019/2020;
 7. Della nota prot. n. 36621 del 08.08.2019 **(doc. 6)** con la quale il MIUR, facendo seguito alla nota prot. n. 36619, disponeva l'"Assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2019".
 8. Della nota MIUR prot. n. 13453 del 08.08.2019 con la quale sono state rese note, tra l'altro, le sedi disponibili sulle quali procedere con la nomina dei Dirigenti Scolastici vincitori del corso-concorso nazionale di cui al D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017;
 9. Della nota prot. n. 38777 del 28.08.19 **(doc. 7)** con la quale sono state disposte ulteriori assegnazioni, nella parte di interesse della ricorrente, non dichiarata vincitrice;

10. Del Verbale relativo alla prova orale sostenuta dalla ricorrente, nella parte in cui veniva assegnata la votazione di 61,00/100, che determinava dunque l'esclusione dalla procedura concorsuale.
11. Del D.D. n. 845 del 20.08.2019 dell'U.S.R. del Lazio **(doc. 8)** di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
12. Del D.D. n. 15388 del 22.08.2019 dell'U.S.R. del Veneto **(doc. 9)** di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
13. Del D.D. n. 2500 del 22.08.2019 dell'U.S.R. della Lombardia **(doc. 10)** di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
14. Del D.D. n. 1595 del 21.08.2019 dell'U.S.R. della Liguria **(doc. 11)** di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
15. Del D.D. n. 9138 del 23.08.2019 dell'U.S.R. del Piemonte **(doc. 12)** di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
16. Del D.D. n. 181 del 22.08.2019 dell'U.S.R. dell'Abruzzo di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
17. Del D.D. n. 205 del 26.08.2019 dell'U.S.R. della Basilicata **(doc. 13)** di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
18. Del D.D. n. 18242 del 07.08.2019 dell'U.S.R. della Campania **(doc. 14)** di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

19. Del D.D. n. 16649 del 13.08.2019 dell'U.S.R. dell'Emilia Romagna **(doc. 15)** di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
20. Del D.D. n. 14013 del 23.08.2019 dell'U.S.R. della Calabria **(doc. 16)** di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
21. Del D.D. n. 1200 del 16.08.2019 dell'U.S.R. delle Marche **(doc. 17)** di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
22. Del D.D. n. 23015 del 22.08.2019 dell'U.S.R. della Puglia **(doc. 18)** di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
23. Del D.D. n. 401 del 22.08.2019 dell'U.S.R. dell'Umbria di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
24. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. della Sardegna di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
25. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. del Friuli Venezia Giulia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
26. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. del Molise di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
27. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. della Toscana di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

28. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. della Sicilia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.

**E DI QUELLI CHE SONO GIA' STATI OGGETTO DI IMPUGNAZIONE CON IL
RICORSO R.G. N. 10109/2019:**

1. dei provvedimenti, di numero e protocollo sconosciuti, con i quali è stato disposto il mancato superamento della prova orale sostenuta dalla ricorrente in data 11.06.2019 per il "Corso Concorso per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica" indetto con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017;
2. della griglia di valutazione della prova orale predisposta dalla Commissione esaminatrice;
3. di tutti i verbali della Commissione esaminatrice, dei relativi contenuti nonché di tutti i criteri adottati per la attribuzione della ricorrente alla Sottocommissione per la prova orale, nonché di ogni atto presupposto o connesso;
4. della tabella di valutazione della prova orale, nella parte in cui è stato inserito il nominativo della ricorrente;
5. del giudizio comminato alla ricorrente in riferimento alla prova orale sostenuta, che ha cagionato il mancato superamento della stessa;
6. del provvedimento del Comitato tecnico-scientifico nominato ai sensi dell'art. 13 del D.M. 3 agosto 2017, n. 138, di data e protocollo sconosciuto, con il quale venivano predisposte le indicazioni generali nonché i quadri di riferimento per la costruzione e valutazione della prova del corso-concorso *de quo*;
7. del Verbale n. 3 della riunione svolta in seduta plenaria il 25.01.2019, nella quale si è proceduto all'approvazione dei quesiti e delle griglie di valutazione delle prove scritte, nella parte in cui vi hanno preso parte membri versanti in situazioni di incompatibilità;

8. del Verbale, di data e protocollo sconosciuti, attestante la predisposizione delle griglie di valutazione della prova orale da parte della Commissione, come illegittimamente costituita nella seduta plenaria;
9. del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, recante «*Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica*», nella parte in cui stabilisce il punteggio minimo per il superamento della prova orale (art. 12);
10. del decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale – Concorsi, n. 90 del 24 novembre 2017), con il quale veniva indetto il corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di Dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, nella parte in cui disciplina le modalità di svolgimento della prova orale ed individua il punteggio minimo per il superamento della medesima (art. 9);
11. del D.M. 22 dicembre 2017 n. 1015, recante istituzione del Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'art. 13 della *lex specialis* e contestuale nomina dei componenti, nella parte in cui figurano soggetti versanti in chiara ed oggettiva situazione di incompatibilità;
12. di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dello *status* e delle prerogative della ricorrente, quale candidata al concorso in oggetto.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

- La ricorrente partecipava al concorso indetto con Decreto Direttoriale n. 1259 del 23.11.2017 avente ad oggetto il “*Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali*”.
- All'interno del Bando venivano fissati i requisiti generali di ammissione nonché le modalità di espletamento della prova concorsuale, che consisteva nello svolgimento di una prova preselettiva, una prova scritta ed un colloquio orale.

- La docente, in possesso di tutti i requisiti richiesti dal Bando di concorso, presentava dunque domanda di partecipazione alla suddetta procedura concorsuale.
- Superava dunque la prova preselettiva e la prova scritta conseguendo votazioni che le consentivano di accedere al colloquio orale del concorso.
- La prova orale del concorso consisteva, a norma dell'art. 9 del Bando, in “[...] a) *un colloquio sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale che accerta la preparazione professionale del candidato sulle medesime e sulla verifica della capacità di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico; b) una verifica della conoscenza degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche; c) una verifica della conoscenza della lingua prescelta dal candidato tra francese, inglese, tedesco e spagnolo al livello B2 del CEF, attraverso la lettura e traduzione di un testo scelto dalla Commissione ed una conversazione nella lingua prescelta. 3. I quesiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 sono predisposti dalla Commissione e dalle Sottocommissioni del concorso. La Commissione e le sottocommissioni scelgono altresì i testi da leggere e tradurre nella lingua straniera indicata dal candidato. 4. Al colloquio sulle materie d'esame, all'accertamento della conoscenza dell'informatica e all'accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta dal candidato, nell'ambito della prova orale, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo rispettivamente di 82, 6 e 12. Il punteggio complessivo della prova orale è dato dalla somma dei punteggi ottenuti al colloquio e nell'accertamento della conoscenza dell'informatica e della lingua. La prova orale è superata dai candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti. 5. I quadri di riferimento, di cui all'art. 13, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale, in base ai quali è costruita e valutata la prova orale sono pubblicati sul sito internet del Ministero, prima dell'inizio della prova stessa. 6. La Commissione e le Sottocommissioni esaminatrici, prima*

dell'inizio della prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte. [...]”.

- La Sottocommissione aveva dunque a disposizione 100 punti complessivi per la valutazione della prova orale.
- La ricorrente, in qualità di docente avente i requisiti generali di ammissione al concorso previsti dall'art. 3 del bando, sosteneva il colloquio ai sensi dell'art. 9, all'esito del quale veniva a conoscenza del suo mancato superamento, del tutto inaspettatamente ed immotivatamente.
- A seguito della richiesta di accesso agli atti, la ricorrente apprendeva dal verbale che la commissione giudicatrice effettuava una valutazione superficiale ed illecita del suo profilo, assegnandole la valutazione complessiva di 61,00/100.
- Detto provvedimento risultava manifestamente illegittimo poiché adottato in violazione di legge nonché discriminatorio nei confronti della docente.
- In conseguenza di ciò, la ricorrente proponeva ricorso innanzi all'intestato T.A.R., iscritto a ruolo con numero di R.G. N. 10109/2019.
- Con Decreto Dipartimentale n. 1205 del 01.08.2019 di approvazione della graduatoria generale di merito e con quella di successiva rettifica di cui al D.D. n. 1229 del 07.08.2019, la ricorrente non veniva dichiarata vincitrice della procedura concorsuale.
- Tali provvedimenti di esclusione risultano gravemente lesivi dei diritti della ricorrente, la quale ingiustamente non veniva inserita nell'elenco dei vincitori del concorso in oggetto.
- Avverso i provvedimenti impugnati la ricorrente, *ut supra* rappresentata e difesa, ricorre con motivi aggiunti innanzi a codesto Ecc.mo Tribunale chiedendo l'annullamento e/o la riforma dei provvedimenti impugnati, relativi all'esclusione dalla procedura concorsuale, siccome illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. INCOMPATIBILITA' DEI MEMBRI DELLE COMMISSIONI: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. N. 138/2017. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D.LGS. N. 165/01 E DELL'ART. 9, COMMA 2, DEL D.P.R. N. 487/94. ECCESSO DI POTERE, CARENZA DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI, MANIFESTA ILLOGICITA'. IRRAGIONEVOLEZZA.

La ricorrente, docente in possesso di tutti i requisiti prescritti dal Bando di concorso, presentava domanda di partecipazione al concorso per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017.

Sosteneva dunque la prova preselettiva e la prova scritta, conseguendo votazioni tali che le consentivano di accedere al colloquio orale di cui all'art. 9 del Bando di concorso.

Del tutto immotivatamente, la Commissione attribuiva alla docente il punteggio di 61,00/100, non idoneo al superamento della prova orale del concorso *de quo*, che determinava il mancato inserimento della ricorrente all'interno della graduatoria di merito.

Sul punto, occorre rilevare che i criteri di valutazione utilizzati dalla Commissione in sede di correzione erano viziati *ab origine*, come confermato dalla recente pronuncia del TAR Lazio n. 8655/2019.

Nella seduta Plenaria del 25.01.2019 deputata alla definizione dei criteri di valutazione poi utilizzati per correggere le prove ed attribuire i punteggi, prendevano parte infatti non soltanto i membri della Commissione centrale, bensì i componenti e rappresentanti delle singole Sotto-Commissioni.

È infatti comprovato che, a norma dell'art. 13 del D.M. n. 138/17 rubricato "Predisposizione delle prove", "*è istituito un Comitato tecnico-scientifico per la redazione: a) dei quesiti a risposta multipla della prova preselettiva; b) dei quesiti a risposta aperta e a risposta chiusa in lingua straniera della prova scritta; c) dei quadri di riferimento in base ai quali sono costruite e valutate tutte le prove*

di cui al presente articolo, incluse quelle di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 17".

Anche i quadri di riferimento da utilizzare per la valutazione del colloquio orale sono stati elaborati dalla stessa Commissione che ha operato nella seduta plenaria del 25.01.2019 e, dunque, illegittimamente composta.

Ciò trova conferma nel fatto che il Ministero non ha provveduto alla pubblicazione del Verbale della riunione in cui la Commissione si è riunita per elaborare i criteri di valutazione del colloquio della prova concorsuale in oggetto.

Proprio nell'ambito di tali partecipanti, *"figuravano anche componenti che versavano in una condizione di incompatibilità e/o erano in conflitto di interessi, sicché non avrebbero potuto essere destinatari di alcuna nomina. In particolare il decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 2080 del 31 dicembre 2018, è illegittimo nella parte in cui nomina il dott. Angelo Francesco Marcucci, quale componente della 12° Sotto-Commissione, la dott.ssa Elisabetta Davoli, quale componente della 11° Sotto-Commissione, e la dott.ssa Busceti, quale componente della 18° Sotto-Commissione"*.

Alla luce di quanto già rilevato da questo Ecc.mo TAR adito, è evidente la presenza di soggetti in palese situazione di incompatibilità con quella di membri della Commissione.

Più nello specifico, è emersa la violazione dell'art. 16, comma 2, lett. c) del D.M. n. 138/17 avente ad oggetto la disciplina regolamentare del concorso in oggetto, nonché dell'art. 35, comma 3, lett. e) del D. Lgs. n. 165/01 e dell'art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 487/94.

È palese la violazione della normativa in materia da parte dei membri della Commissione, nella parte dell'art. 16 del D.M. n. 138/17 in cui è sancito che *"I presidenti, i componenti e i componenti aggregati della Commissione e delle sottocommissioni del concorso, inoltre: a) **non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le***

Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; ne' esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso; b) non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado con un concorrente; c) non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici; d) non debbono essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata”.

In contrasto con quanto prevedono le citate disposizioni, gli indicati componenti delle Sottocommissioni versavano in una situazione di incompatibilità che non consentiva loro di prender parte alla procedura concorsuale in oggetto.

Con particolare riferimento alla Dott.ssa Davoli e alla Dott.ssa Busceti, viene contestata la violazione dell'art. 16 comma 2 lett. c), che prescrive il divieto di nomina per coloro che hanno svolto attività formative nell'anno precedente l'indizione del concorso.

La Dott.ssa Davoli prendeva infatti parte a numerose attività di formazione e preparazione al concorso per il reclutamento dei Dirigenti scolastici, in palese violazione della normativa vigente in materia.

Una situazione di incompatibilità non dissimile si è verificata per la Dott.ssa Busceti, che ha svolto attività di formazione finalizzata alla preparazione del concorso in oggetto.

Per quanto riguarda il Dott. Marcucci, la cui incompatibilità è prevista dall'art. 16 comma 2 lett. a) del D.M. n. 138/17, ciò che preme rilevare è che *“al momento del conferimento dell'incarico e tuttora, egli risulta essere il Sindaco del Comune di Alvignano, in Provincia di Caserta, di talché, in quanto organo elettivo, non poteva essere nominato in alcuna commissione esaminatrice per pubblici concorsi di reclutamento secondo quanto previsto dall'art. 35, co. 3, lett.*

e) del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dall'art. 9, co. 2 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487", come confermato dalla sentenza citata del TAR Lazio.

Il Dott. Marcucci, al momento della nomina nella Commissione esaminatrice, rivestiva dunque la carica politica di Sindaco del Comune di Alvignano, avendo ricevuto tale conferimento in data 11.06.2017, nomina *"di per sé suscettibile di determinare un evidente rischio di sviamento delle funzioni attribuite in ragione dell'incidenza del munus publicum rispetto al servizio pubblico di istruzione scolastica statale"*, come sancito dal TAR Lazio nella recente pronuncia citata.

A ciò deve aggiungersi il fatto che lo stesso prendeva poi parte al corso di preparazione per il concorso per Dirigenti Scolastici tenuto presso la sede dell'Università telematica Pegaso in data 01.12.2017.

Già in passato il Dott. Marcucci svolgeva un incarico in conflitto di interessi, come emerge dal parere reso dal Consiglio di Stato relativo al giudizio n. 2999/2013 promosso dinanzi al Presidente della Repubblica.

Il Dott. Marcucci, anche allora componente della Commissione nominata per il concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di Dirigenti scolastici, versava in una palese situazione di incompatibilità, essendo *"la moglie presente tra i candidati ammessi alle prove scritte e che il medesimo, nonostante l'obbligo di astensione, si è dimesso dalla Commissione, solo dopo che si erano già svolte la prove scritte del concorso"*.

È dunque evidente che tale componente della Commissione, pur se consapevole di versare in uno evidente stato di incompatibilità, rassegnava le sue dimissioni soltanto in un momento successivo allo svolgimento delle prove scritte, in palese violazione di legge.

Come sancito dal Consiglio di Stato nel citato parere reso, devono essere rilevate tutte le incompatibilità concernenti la composizione della Commissione giudicatrice, in quanto elementi determinanti una *"evidente mancanza di*

imparzialità di giudizio connessa alla illegittima posizione rivestita da detti membri nell'ambito dell'organo di valutazione dei candidati".

Un altro componente della Commissione che versava in palese stato di incompatibilità è il Dott. Michele Palma che, come da decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 06/06/2017, veniva nominato in qualità di *"consigliere del ruolo di Presidenza del Consiglio dei Ministri [...] **coordinatore dell'Ufficio II Politiche per la famiglia**, nell'ambito del Dipartimento per le Politiche della Famiglia"*, in netto contrasto con quanto il D.M. n. 138/17 dispone in merito alla compatibilità dei Presidenti, componenti e componenti aggregati della Commissione e delle sottocommissioni del concorso, che *"a) non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; ne' esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso; b) non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado con un concorrente; c) non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici; d) non debbono essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata"*.

E' dunque ipotizzabile una situazione di conflitto d'interessi determinata dal ruolo politico attribuito al Dott. Palma il quale, pur in presenza delle citate condizioni personali ostative all'incarico di componente della Commissione esaminatrice, rendeva dichiarazioni non conformi al vero.

Occorre ulteriormente rilevare la presenza del Dirigente Scolastico Ezia Palmeri, quale membro del Comitato Tecnico Scientifico incompatibile con la funzione espletata in virtù dei corsi di formazione tenuti per il suddetto concorso

attraverso l'A.N.D.I.S. (Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici) e con l'Università degli Studi Link Campus University.

La valutazione della procedura concorsuale *de qua* è stata dunque affidata a numerosi soggetti versanti in una palese situazione di illegittimità, come comprovato anche dalla partecipazione del Dirigente Scolastico Giovanni Laruffa quale ulteriore membro incompatibile in virtù della partecipazione al "Corso intensivo di preparazione al concorso per Dirigente Scolastico" tenuto presso l'Università degli Studi di Polistena, formazione in contrasto con l'incarico affidato.

Deve dunque essere in tale sede rilevata l'invalidità dei criteri di valutazione utilizzati, in quanto "[...] *la Commissione esaminatrice opera come collegio perfetto in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 14 novembre 2018, n. 10964. In termini, cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 18 settembre 2017, n. 4362); di talché la presenza anche di un solo componente versante in situazione di incompatibilità mina in radice il principio del collegio perfetto con conseguente invalidità delle attività svolte. B) l'art. 16 co. 2, lett. d) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, recante proprio la disciplina regolamentare del concorso de quo, statuiva espressamente che i componenti dell'organismo tecnico, tra l'altro, <<non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici>> con la conseguenza che non potevano essere nominati come componenti delle sottocommissioni le dott.sse Davoli e Busceti che avevano svolto attività formative nell'anno precedente all'indizione del concorso; C) **poiché non è contestato che nella seduta plenaria del 25 gennaio 2019, nel corso della quale la Commissione ha validato i quesiti e tra l'altro ha definito la griglia di valutazione hanno preso parte i membri versanti in situazioni di incompatibilità, quali quelli poc'anzi indicati, ne consegue che la presenza di tali membri rende illegittimo l'operato della***

commissione nella parte in cui sono stati fissati i criteri di valutazione; D) ne discende ulteriormente che tale illegittimità si riverbera a cascata sull'operato di tutte le commissioni, essendo stati i criteri di valutazione definiti da **organismo illegittimamente formato".**

La partecipazione dei suddetti membri alle riunioni nelle quali si è proceduto alla determinazione delle griglie di valutazione delle prove scritte ed orali del concorso de quo, inevitabilmente determina l'illegittimità dei criteri di valutazione adottati, in quanto "*definiti da organismo illegittimamente formato*".

Per tali motivi, deve essere dichiarata l'illegittimità dell'operato della Commissione, che ha definito la griglia di valutazione relativa alle prove orali in composizione illegittima, per la presenza di membri versanti in situazioni di palese incompatibilità.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. 30 MARZO 2001 N. 165. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 12 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA ILLOGICITÀ.

Le operazioni selettive impugnate sono altresì *ictu oculi* viziate a fronte dei tempi di svolgimento dei colloqui assolutamente inadeguati rispetto a quanto prescritto dalla Commissione Centrale nell'Adunanza plenaria del 25.01.2019.

In quella sede, infatti, veniva stabilito lo svolgimento della prova orale in seduta pubblica per la "*durata di 50 minuti, con un'oscillazione per difetto o per eccesso del 10% del tempo destinato alla prova*", proprio in considerazione della necessità di rendere effettivo l'apprezzamento delle competenze dei singoli candidati.

In altri e più chiari termini, l'organo tecnico aveva imposto un lasso temporale congruo per la valutazione dei docenti, come tale chiaramente vincolante e non derogabile.

Nel caso di specie, tale valutazione non è stata posta in essere, come si evince dalle modalità di proposizione dei quesiti ai singoli candidati.

La Commissione, in contrasto con quanto specificamente indicato nei “*Quadri di riferimento per la prova orale*”, formulava quesiti circoscritti ad una sola area tematica, che impedivano dunque una trattazione più ampia nei diversi settori oggetto di studio.

Nella procedura concorsuale in oggetto si è assistito ad un notevole disallineamento tra la tempistica media imposta (40-50 min) e la reale cronologia dei lavori da parte delle Sotto-Commissioni: circostanza che, pur rappresentando un dato empirico, costituisce senz’altro un elemento sintomatico dello sviamento della funzione pubblica, da apprezzare ancorché determini ragionamenti di tipo deduttivo.

Si tratta, in altri e più chiari termini, di una doglianza che attiene al profilo organizzativo dei lavori delle Sotto-Commissioni esaminatrici che si sono sempre e costantemente discostate dai tempi di svolgimento della prova orale, dando luogo a disuguaglianze abnormi che senz’altro determinano l’illogicità delle determinazioni assunte.

La differenza tra la durata dei colloqui ed il tempo che si sarebbe dovuto impiegare non è giustificabile né è plausibile, come ha avuto modo di affermare la giurisprudenza sul punto sancendo che “*Sui giudizi afferenti prove di esame o di concorso il sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo è limitato al riscontro del vizio di eccesso di potere per manifesta illogicità (ivi incluso quello imperniato sulla incongruità dei tempi di correzione), con riferimento ad ipotesi di erroneità o irragionevolezza riscontrabili ab externo e ictu oculi dalla sola lettura degli atti*” (cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. IV, 3 aprile 2017, n. 1511).

A ciò deve aggiungersi che l’Amministrazione, all’interno dei verbali delle prove svolte dai candidati, dichiarava illegittimamente orari di apertura e chiusura dei lavori non corrispondenti alla realtà, come dimostrato dal fatto che varie

Sottocommissioni procedevano all'affissione dei risultati dei colloqui in un momento precedente a quello indicato nel verbale.

Le diverse Sottocommissioni operavano dunque in violazione di legge, come reso evidente sia dalla mancata indicazione dell'inizio di ciascuna prova orale, sia dal fatto che nei verbali non venivano indicate le domande specifiche indirizzate ai candidati.

Alla luce di quanto esposto, tale reiterato e consistente disallineamento rispetto alla tempistica media non è previsto dalla normativa in materia, risultando dunque palesemente illegittimo.

Si insiste pertanto per l'accoglimento del presente ricorso.

III. ILLEGITTIMITA' DEI CRITERI DI VALUTAZIONE: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: ART. 97 COMMA 3 COSTITUZIONE - DPR 487/1994 – ART. 3 LEGGE N. 241/1990 - ECCESSO DI POTERE, CARENZA DI MOTIVAZIONE. MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ E SPROPORZIONE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi anche perché adottati all'esito di giudizi discrezionali sviati ed irragionevoli.

Come rilevato in fatto, la Commissione esaminatrice in composizione illegittima si dotava di alcuni criteri di valutazione per orientare l'attività delle Sotto-Commissioni, onde poter assicurare uniformità e coerenza nell'attribuzione dei punteggi previsti dall'art. 9 della *lex specialis*.

La griglia elaborata, tuttavia, si dimostrava inidonea a garantire la trasparenza delle operazioni selettive e, quindi, dei giudizi formulati dalle singole Sotto-Commissioni, in quanto generica ed elaborata dalla Commissione composta da membri versanti in palese situazione di illegittimità.

In particolare, vale evidenziare che ciascuno dei tre criteri previsti dal Quadro di riferimento della prova orale elaborato dal Comitato tecnico-scientifico (ossia Conoscenza dei contenuti specifici; Capacità di risoluzione del caso;

Chiarezza espositiva e capacità di sintesi) veniva a sua volta distinto in diversi “indicatori” che ne specificavano l’oggetto di analisi.

Le Sotto-Commissioni, quindi, avevano a disposizione una “scala di riferimento” per l’assegnazione dei punteggi, articolata in quattro livelli di giudizio, i quali tuttavia si presentavano inadeguati e non proporzionati ai singoli punteggi assegnati.

Come si evince dalla griglia approvata, infatti, è prevista l’attribuzione di determinati punteggi per i singoli criteri così ripartiti:

- Conoscenza dei contenuti specifici (max 30);
- Capacità di risoluzione di un caso (max 42);
- Chiarezza espositiva e capacità di sintesi (max 10).

La distribuzione dei diversi livelli di valutazione deve essere analizzata in tale sede, in quanto risulta costruita in maniera del tutto inadeguata e insufficiente a chiarire la differenza tra i diversi livelli di giudizio.

Per comodità espositiva, si riporta la tabella relativa alle singole valutazioni e ai punteggi attribuiti in sede di prova orale:

QUESITO E STUDIO DI CASO

Livelli

CRITERI	Non adeguato	Sufficiente	Buono	Avanzato	punteggio
Conoscenza dei contenuti specifici (max 30)	0-20	21-23	24-26	27-30	
Capacità di risoluzione di un caso (max 42)	0-29	30-33	34-37	38-42	
Chiarezza espositiva e capacità di sintesi (max 10)	0-6	7	8	9-10	
TOTALE					/82

PROVA PRATICA DI INFORMATICA

Livelli

CRITERI	Non adeguato	Sufficiente	Buono	Avanzato	punteggio
Conoscenze/abilità informatiche e digitali	0-3	4	5	6	
TOTALE					/6

CONOSCENZA LINGUA STRANIERA

Livelli

CRITERI	Non adeguato	Sufficiente	Buono	Avanzato	punteggio
Capacità di lettura, traduzione conversazione	0-7	8	9	10-12	
TOTALE					/12

TOTALE PROVA

/100

Come si evince dalla griglia approvata, sono presenti descrittori ripartiti in assenza di qualsiasi criterio di oggettivizzazione, elemento che rende così arbitrario e non intellegibile il giudizio espresso dalle singole Sotto-commissioni in assenza di parametri chiari da parte della Commissione centrale.

In particolare, la arbitraria ripartizione della griglia di valutazione ha causato una palese disomogeneità dei giudizi.

Basti infatti pensare che, per quanto riguarda il criterio di “non adeguatezza” è previsto un margine differenziale minimo di punteggio rispetto agli altri giudizi tale da non determinare una precisa ed inequivoca valutazione.

In sostanza, nella scala di riferimento, manca una esplicitazione dei singoli valori attribuiti: e cioè il giudizio di inadeguatezza in cosa differisce dai restanti, o ancora quali caratteristiche dovrebbe avere il colloquio per poter essere inserito nei successivi livelli ed ottenere dunque la valutazione più alta.

Ebbene, tutti questi elementi non sono noti, lasciando spazi di discrezionalità eccessivamente ampi alla Commissione esaminatrice, che ha

proceduto dunque alla assegnazione dei punteggi in maniera del tutto isolata ed in assenza di una chiara scala di riferimento.

Al fine di confermare l'eccessiva genericità dei criteri è sufficiente un raffronto con l'avviso di pubblicazione dei criteri elaborati per la prova orale del Concorso per la selezione di Dirigenti Scolastici del 2011, nel quale venivano specificati sia i parametri utilizzati che le singole voci con la corrispondente valutazione assegnata.

Tutto ciò è assente nei "Quadri di riferimento della prova orale" predisposti per la procedura concorsuale in oggetto, nei quali vi è soltanto una indicazione dei punteggi assegnati per ogni criterio di valutazione, in maniera eccessivamente sommaria e poco esaustiva.

La genericità dei criteri adottati e l'arbitraria e discriminatoria attribuzione dei punteggi da parte delle singole Sottocommissioni sono comprovate dalla diversa percentuale di candidati che hanno superato la prova orale, a dimostrazione del fatto che la Commissione non ha inserito nella scala di riferimento indicazioni chiare e circoscritte da applicare in sede di valutazione.

Tale disparità di trattamento poteva essere evitata se soltanto i singoli valori della griglia di valutazione fossero stati correttamente esplicitati, al fine di assicurare l'uniformità delle valutazioni che deve essere garantita nei concorsi pubblici.

Anche per tale profilo di doglianza, la procedura concorsuale risulta palesemente viziata.

IV. DISPARITA' DI TRATTAMENTO NELLA ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI: VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UNICITA' DEL CONCORSO A LIVELLO NAZIONALE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: DPR 487/1994 E LEGGE 241/1990 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D.LGS. N. 165/01 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITA' – VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO – ECCESSO DI POTERE – DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

La procedura concorsuale in oggetto è stata dunque caratterizzata da una evidente disparità di trattamento tra i diversi candidati sia nello svolgimento della prova orale, sia in quella successiva di attribuzione dei punteggi.

La genericità dei criteri unitamente all'assenza di riferimenti precisi nella scala di valutazione elaborata peraltro da una Commissione illegittimamente costituita, determinavano l'attribuzione di risultati palesemente eterogenei tra le diverse Sottocommissioni in sede di prova orale, in contrasto con la normativa vigente in materia.

L'Amministrazione non soltanto consentiva a membri incompatibili di prendere parte e valutare la preparazione dei singoli candidati, ma rendeva altresì possibile lo svolgimento delle prove in maniera eccessivamente differenziata e discriminatoria tra le varie Sottocommissioni.

Un esempio è fornito dalla procedura di estrazione delle tre buste da parte delle varie Sottocommissioni istituite, che violava il D.P.R. n. 487/94 in tema di *“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”* che sancisce che *“Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi **verbali**, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. **Esse, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte**”*.

Le Sottocommissioni non seguivano pedissequamente quanto indicato nel citato decreto, come dimostrato dal fatto che le buste erano nella maggior parte dei casi prive del sigillo e contenevano quesiti su un semplice foglio privo di qualsivoglia intestazione o timbro dell'Amministrazione.

Il comma 3 dell'art. 35 del D. Lgs. n. 165/01 sancisce, nell'ambito delle procedure di selezione per il reclutamento del personale, che le stesse "si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e **modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità** e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di **meccanismi oggettivi e trasparenti**, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle **pari opportunità** tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali".

Nel caso di specie, la condotta complessivamente tenuta dai membri delle diverse Sottocommissioni non è risultata conforme ai suindicati principi, in quanto sono stati illegittimamente utilizzati una serie di criteri di giudizio che mal si conciliano con il principio di uguaglianza nell'accesso al pubblico impiego.

Con specifico riferimento alla scelta dei quesiti da sottoporre ai candidati, occorre rilevare che veniva inviata dal Presidente della Commissione generale del concorso a tutte le Sottocommissioni operanti nelle diverse regioni una Direttiva contenente una sorta di protocollo da seguire nella predisposizione delle domande e nello svolgimento dei colloqui.

Sulla base delle indicazioni illustrate, ciascuna Commissione elaborava un numero di quesiti pari ai candidati assegnati aumentato di due unità per ognuna

delle quattro tipologie di domande da proporre (quesito generale sulle materie del bando, caso pratico, prova pratica di informatica, brano in lingua straniera).

A ciascun aspirante Dirigente la Commissione avrebbe dovuto sottoporre tre buste per ogni tipologia, da cui estrarre le quattro domande della prova.

Unitamente a ciò, i quesiti formulati agli aspiranti Dirigenti venivano scelti non già a livello nazionale, quanto piuttosto selezionati dalle singole Sottocommissioni, in palese contrasto con il principio di unicità dei criteri di valutazione individuati a livello nazionale in tema di concorsi pubblici.

Nella proposizione dei quesiti, infatti, le singole Sottocommissioni non avrebbero dovuto esercitare alcuna discrezionalità, quanto limitarsi ad applicare criteri preventivamente stabiliti dal legislatore a livello nazionale.

Così non è stato, come è dimostrato dal fatto che le singole Sottocommissioni violavano le disposizioni contenute nel “Quadro di riferimento della prova orale”, laddove vi è un espresso riferimento al fatto che *“La risposta al quesito e la soluzione di un caso dovranno entrambi fare riferimento alle materie, di cui all’art. 10, comma 2 del D.M. n. 138/2017”*.

E’ dunque evidente che l’Amministrazione ha violato il principio di parità di trattamento, avendo illegittimamente consentito alle singole Sottocommissioni di applicare una modalità differenziale di valutazione dei candidati, criterio in palese violazione dei principi posti a tutela del pubblico impiego.

V. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: ART. 3 L. 241/90. ECCESSO DI POTERE, CARENZA DI MOTIVAZIONE, MOTIVAZIONE IRRAGIONEVOLE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ, PARITÀ DI TRATTAMENTO.

La Commissione ha male applicato la discrezionalità accordatale dalla legge nella valutazione delle prove, sia utilizzando criteri elaborati in

composizione illegittima, sia omettendo ogni forma di motivazione legata alla inidoneità del candidato al superamento della prova orale.

Con particolare riferimento alle procedure concorsuali pubbliche, il difetto di istruttoria viene definito come “scorrettezza in una scelta discrezionale”. Affinché si verifichi tale figura sintomatica riconducibile all'eccesso di potere occorrono tre condizioni: 1) un potere discrezionale della P.A.; 2) uno sviamento di tale potere; 3) la prova dello sviamento, necessaria per far venire meno la presunzione di legittimità dell'atto.

Nel caso in esame viene infatti in considerazione un'attività amministrativa tipicamente discrezionale, quale quella svolta da una commissione di concorso, la quale, pur nel rispetto dei parametri di legalità, imparzialità, buona amministrazione, ragionevolezza e trasparenza, ai quali sempre si deve ispirare qualunque attività diretta a fini pubblici, può fruire *ex lege*, di un margine di apprezzamento, più o meno ampio, nell'attività valutativa attribuitale.

La discrezionalità, intesa come facoltà di scelta tra più comportamenti giuridicamente leciti per il soddisfacimento dell'interesse pubblico e per il perseguimento di un fine rispondente alla causa del potere esercitato, presuppone sempre e comunque una ponderazione comparativa di più interessi c.d. *secondari* rispetto ad un interesse c.d. *primario*.

Tale interesse deve essere perseguito in ogni caso nel rispetto dei principi cardini ai quali si ispira l'attività amministrativa (legalità, imparzialità, ragionevolezza, buona amministrazione, ecc.) e che sono tra i principi di salvaguardia degli interessi dei singoli (in questo caso i candidati al concorso), che seppure “secondari” e talvolta confliggenti con il primo, devono essere rispettati.

Il candidato ad un concorso che censura l'operato della Commissione esaminatrice per eccesso di potere con riferimento alla predisposizione dei criteri di valutazione dovuto a difetto di istruttoria lamenta il mancato rispetto,

nell'esercizio dell'attività discrezionale svolta dall'Amministrazione (attraverso la commissione esaminatrice nominata per valutare le prove concorsuali), dei canoni fondamentali ai quali avrebbe dovuto attenersi la commissione nell'esercizio delle sue funzioni.

In particolare, come già accennato, sebbene si trattasse di attività discrezionale, la Commissione esaminatrice (così come qualunque P.A. nell'esercizio di un'attività discrezionale) avrebbe dovuto utilizzare dei parametri ben precisi ai quali attenersi per la proposizione dei quesiti e per formulare i criteri di valutazione, che erano contenuti nel bando D.D.G. MIUR 1259/2017, al fine di "vincolare" ciascun commissario a dei criteri oggettivi di valutazione delle prove.

Nella fattispecie in esame il vizio suddetto consiste proprio *"nel difetto del momento istruttorio"*, che determina la carenza di motivazione e la violazione delle prescrizioni contenute nella legge 241/1990, e cioè:

- 1) quello dedicato dai commissari in sede di proposizione dei quesiti;
- 2) all'applicazione dei singoli indicatori a ciascuna prova ed al rispetto delle indicazioni provenienti dal bando di concorso, nonché dell'incongruenza e delle irregolarità che si sono venute a creare a seguito di tali violazioni;
- 3) alla formulazione dei singoli giudizi al fine della valutazione complessiva di ogni candidato.

La Commissione non ha adottato un metodo oggettivo ed imparziale. Solo una rigorosa procedimentalizzazione, nel senso sopra indicato, delle prove concorsuali può essere considerata, in effetti, indice di trasparenza e imparzialità nella conduzione delle prove stesse da parte degli esaminatori.

La illegittima predisposizione dei quesiti da parte della Commissione deve essere in tale sede rilevata, in quanto lesiva dei diritti della ricorrente.

Come ha avuto modo di confermare una recente pronuncia del TAR Sardegna in merito alle domande che la Commissione è tenuta a sottoporre ai candidati *"L'articolo 12 del DPR 487/1994, rubricato "Trasparenza amministrativa"*

*nei procedimenti concorsuali” stabilisce che : “ Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, <immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti>da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato **previa estrazione a sorte**”. Tale norma “persegue una **finalità di trasparenza dell'azione amministrativa** per scongiurare il rischio che i quesiti possano essere portati a conoscenza di alcuni candidati prima dell'espletamento della prova con violazione del principio della par condicio” (Consiglio di Stato, sez. V, 20/04/2016, n. 1567; nello stesso senso CS sez. V n.160/2008 e 4/2007). Punto essenziale della controversia, per questo primo aspetto, risulta essere la compiuta redazione dei quesiti, da parte della Commissione, il giorno prima (e non il giorno stesso) dell'esame orale”.*

È dunque evidente l'ulteriore grave illegittimità posta in essere dall'Amministrazione, nella parte in cui ha violato la normativa in materia, consentendo alle singole Sottocommissioni di redigere i quesiti non già in modo contestuale all'apertura delle prove, quanto in un altro momento, condizione che ha fatto venir meno la finalità di trasparenza dell'azione amministrativa.

In conclusione, la ponderazione dei vari elementi ai quali riferirsi per arrivare al giudizio finale, sarebbe stata ragionevolmente opportuna da parte della Commissione e avrebbe risposto alle aspettative legittime di ciascun candidato.

Per quanto sin qui esposto, la ricorrente come in epigrafe rappresentata e difesa rassegna le proprie

CONCLUSIONI

Voglia l'III.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma:

- **Nel merito**, accogliere il ricorso principale ed i presenti motivi aggiunti e disporre l'annullamento dei provvedimenti impugnati, nella parte in cui escludono la ricorrente dai vincitori della procedura concorsuale in oggetto.

Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

* * * * *

Ai fini del pagamento del C.U. si dichiara che il presente ricorso per motivi aggiunti in materia di pubblico impiego non è sottoposto al pagamento del C.U. in quanto si sottopongono a gravame provvedimenti strettamente connessi agli atti impugnati con il ricorso principale¹, e pertanto non vi è ampliamento della materia del contendere².

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

1. Decreto Dipartimentale MIUR n. 1205 del 01.08.2019;
2. Elenco allegato al D.D. n. 1205 del 01.08.2019;
3. Nota prot. n. 35372 del 01.08.2019 del MIUR;
4. Decreto Dipartimentale MIUR n. 1229 del 07.08.2019;
5. Elenco allegato al D.D. n. 1229 del 07.08.2019;
6. Nota prot. n. 36621 del 08.08.2019;
7. Nota prot. n. 38777 del 28.08.19;
8. D.D. n. 845 del 20.08.2019 dell'U.S.R. del Lazio;
9. D.D. n. 15388 del 22.08.2019 dell'U.S.R. del Veneto;
10. D.D. n. 2500 del 22.08.2019 dell'U.S.R. della Lombardia;
11. D.D. n. 1595 del 21.08.2019 dell'U.S.R. della Liguria;
12. D.D. n. 9138 del 23.08.2019 dell'U.S.R. del Piemonte;

¹ Si Cfr. Sentenza n. 1126 del 13.11.2017 emessa dalla Commissione Tributaria – Sez. Provinciale di Firenze, la quale ha annullato un invito di pagamento del contributo unificato disposto dal TAR Toscana, relativamente a motivi aggiunti che, sebbene proposti per l'annullamento di un atto diverso da quelli impugnati con il ricorso introduttivo, non ampliano in misura significativa l'oggetto della controversia.

² Sul punto, si richiama la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale si è espressa affermando che “il giudice è tenuto a dispensare l'amministrato dall'obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi qualora i ricorsi presentati (ovvero i motivi aggiunti) non siano effettivamente distinti o non costituiscano un ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia pendente” (CGUE, causa C-61/14, sentenza del 6.10.2015).

- 13.D.D. n. 205 del 26.08.2019 dell'U.S.R. della Basilicata;
- 14.D.D. n. 18242 del 07.08.2019 dell'U.S.R. della Campania;
- 15.D.D. n. 16649 del 13.08.2019 dell'U.S.R. dell'Emilia Romagna;
- 16.D.D. n. 14013 del 23.08.2019 dell'U.S.R. della Calabria;
- 17.D.D. n. 1200 del 16.08.2019 dell'U.S.R. delle Marche;
- 18.D.D. n. 23015 del 22.08.2019 dell'U.S.R. della Puglia.

Salvo ogni altro diritto.

Roma, 28.10.2019

Avv. Domenico Naso